

DELIBERA N. 20 - 2025

**XXX/ TIM SPA (TELECOM ITALIA,
KENA MOBILE)
(GU14/734412/2025)**

Corecom Piemonte

NELLA riunione del Corecom Piemonte del 09/07/2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *“Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”*, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi*, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la legge della Regione Piemonte 7 gennaio 2001, n. 1 e s.m.i., *“Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni”*;

VISTA la deliberazione di Comitato n. 4 del 13 aprile 2012, *“Approvazione Regolamento interno e Codice etico del Corecom Piemonte”* e s.m.i.;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la *“Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni”*, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il Consiglio regionale del Piemonte e il Comitato regionale per le comunicazioni del Piemonte in data 10 marzo 2023, e in particolare l’art. 5, c. 1, lett. e);

VISTA l'istanza di XXX del 16/02/2025 acquisita con protocollo n. 0039933 del 16/02/2025;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'istante, nell'atto introduttivo, rappresenta quanto segue:

“Buongiorno, segnaliamo ennesima fattura ERRATA essendo palese con scritto Tim depositato che questa linea come da accordi con Tim stessa doveva passare a 24,90€ + iva da Gennaio 2025 avendo eliminato il servizio Fast 200 ivi incluso tutto ovvero anche la voce di 3,90€ (peraltro contro legem come da sentenze passate in giudicato che condannano operatori che ricattano e obbligano il pagamento automatico pena il pagamento di penali). Morale Ok i 3,90€ all'interno dei 24,90+iva ma con la presente si cointesta e segnala mancata applicazione dei 30,40€ forfettari e si chiede rettifica fattura già emessa e allineamento ai 24,90€ + iva per futuro. Distinti Saluti XXX.”

Sulla base di detta rappresentazione l'istante chiede:

“Allineamento fatture da 1/1/2025 a 24,90 euro; + iva”.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore, nella memoria difensiva, in sintesi rappresenta:

“L'istante afferma che da Gennaio 2025 TIM avrebbe dovuto fatturare la somma di € 24,90 più iva e chiede l'applicazione del predetto importo. L'accordo del 5.12.2024 che l'utente richiama, testualmente recita che “il costo per l'abbonamento mensile sarà pari ad € 24,90 + iva al mese salvo ulteriori aggiornamenti e/o modifiche contrattuali”. Nella Telecomnews contenuta fattura n.8A00717311 del 11/11/2024, regolarmente ricevuta dall'utente, Tim ha comunicato che dall'1.1.2025 ci sarebbe stato un aumento unilaterale delle condizioni economiche di € 2,90/mese (iva esclusa). Come previsto dalla normativa, Tim ha dato facoltà ai propri clienti di recedere dal contratto telefonico in esenzione da costi entro il 31.1.2025 ma non risulta che l'istante si sia avvalso di tale facoltà dandone apposita comunicazione a TIM. Pertanto, dall'1.1.2025 il canone di abbonamento è passato da € 25,00/mese ad € 27,90/mese + iva. A riprova della correttezza dell'operato di Tim si allegano le fatture: Dicembre 2024 (riferita al mese di novembre e quindi prima dell'accordo Corecom del 5.12.2024) in cui compare la voce Fast 200; Gennaio 2025 (riferita al mese di dicembre 2024) dove è stata eliminata la voce Fast 200 ed il canone ammonta ad € 25,00 (- i 10 cent di Timtutto: € 24,90) Febbraio 2025 (riferita al mese di Gennaio, allegata dall'utente) in cui il canone per via

dell'aumento comunicato con la fattura n.8A00717311 è passato da € 25,00 a € 27,90 (i 10 cent di Timtutto: € 27,80). Con riguardo alle spese di spedizione, si fa presente che l'utente pur contestandole, ha espressamente dichiarato e scritto in data 27.1.2025 che non sono oggetto del Gu14. In ogni caso, le contestazioni relative alle spese di spedizione sono già state oggetto di numerosi UG e Gu14 conclusi, tra l'altro, con il verbale di conciliazione GU14/402856/2021 del 21.9.2022, in cui l'istante ha accettato le condizioni economiche e contrattuali applicate da Tim sulla linea n.0119809562 e dove è stato altresì specificato che per eliminare le spese di spedizione è possibile attivare il servizio gratuito conto online previa domiciliazione bancaria. Alla luce di quanto esposto si conferma pertanto la correttezza dell'operato di TIM e che nulla è dovuto all'utente”.

Parte istante non ha replicato alle difese dell'operatore.

3. Motivazione della decisione

Sul rito.

L'istanza soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 del Regolamento ed è proponibile e ammissibile.

Nel merito.

All'esito dell'istruttoria condotta, l'Ufficio ha ritenuto che la domanda posta, come più sopra rappresentata, non possa essere accolta.

L'allineamento, oggetto dell'accordo avvenuto tra le parti in data 24/12/2024 e dall'odierno istante dichiarato non eseguito, risulta invece esserlo stato, come riscontrabile nella fattura n. 8A00025113 del 13/01/2025. Nella stessa il gestore, in linea con quanto concordato, ha fatturato l'importo di euro 24,90/mese + IVA a titolo di abbonamento; le parti, infatti, avevano stabilito che il costo per l'abbonamento mensile sarebbe stato pari a tale importo, fatti salvi ulteriori aggiornamenti e/o modifiche contrattuali.

Va precisato che le spese di spedizione, al contrario di quanto asserito dalla società ricorrente, non venivano ricomprese all'interno del suddetto importo, in quanto spese dovute separatamente come previsto dalle Condizioni Generali di contratto.

Si è ravvisato, inoltre, che parte istante, a seguito di intervenuta rimodulazione tariffaria ritualmente comunicata nella fattura n. 8A00717311 del 11/11/2024, non ha valutato di esercitare il diritto opzionale di recesso in esenzione da costi; le competono conseguentemente gli importi ascrivibili alla suddetta manovra unilaterale e visibili a partire dalla fattura n. 8A00094902 del 11/02/2025.

Tutto ciò premesso, il Comitato, all'unanimità

DELIBERA

Il rigetto dell'istanza presentata da XXX per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Torino, 9 luglio 2025

IL PRESIDENTE

Vincenzo Lilli